

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI SANT'ANTONINO

del 9 dicembre 1997

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali

TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

- Art. 1
Definizione e scopo
(Art. 1 LOP) Il nome del Patriziato è Patriziato di Sant'Antonino.
Il territorio del Patriziato di Sant'Antonino si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Sant'Antonino.
- Art. 2
Altri enti Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
- Art. 3
Costituzione
(Art. 3 LOP) Il Patriziato di Sant'Antonino, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6810 del 18.12.96, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
- Art. 4
Sigillo Il Sigillo patriziale ha un diametro di mm. 25 e porta il nome del Patriziato di Sant'Antonino con lo stemma che rappresenta il Cantone Ticino.
Lo Stemma patriziale può avere diverse dimensioni e rappresenta l'Aquila di Sant'Antonino avente sfondo i colori della bandiera del Canton Ticino e la spada nera.



(sigillo)



(stemma)

TITOLO II

Beni Patriziali

Capo I

Amministrazione

Art. 5
Pubblico concorso
(Art. 12 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di Fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 6
Lavoro comune
(Art. 21 LOP)

Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio è prevista ogni anno l'organizzazione di una giornata di lavoro comune.

Ai partecipanti possono essere concesse facilitazioni nel godimento dei beni patriziali.

Capo II

Art. 12
Godimento di non
patrizi
(Art. 28 cpv 3 LOP)

I non patrizi domiciliati nel comune che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

Art. 13
Taglio piante

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.

Art. 14
Deposito rifiuti

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.

Divieto

L'Ufficio patriziale esige lo sgombero.

Art. 15
Costruzioni
Divieto

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III

Appartenenza al patriziato

Art. 16
Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Art. 17
Registro

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

Organizzazione del patriziato

Capo I

Generalità

Art. 18
Organi
(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea Patriziale
- b) l'Ufficio Patriziale

Capo II

L'Assemblea Patriziale

Art. 19
Composizione
(Art. 67 LOP)

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 20
Attribuzioni
(Art. 68 LOP)

L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:
i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e i supplenti

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del Patriziato e delle sue aziende;
- d) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;

- g) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- l) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato;
- n) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 21

Assemblee ordinarie
Date e oggetti (Art. 69
e 71 LOP)

Le Assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

La prima si riunisce la seconda settimana del mese di marzo e:
si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del Patriziato;

La seconda si riunisce la seconda settimana del mese di dicembre e:
si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Art. 23

Assemblee
straordinarie
(Art. 70 LOP)

Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 24

Assemblea su
domanda
(Art. 70 cpv. 1 lett. b
LOP)

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

Entro un mese dalla presentazione, l'Ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso 1 dell'Articolo 70 LOP è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosce la regolarità e la ricevibilità, convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Art. 25

Convocazione
(Art. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio (fuoco) dei patrizi aventi diritto di voto nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 25 a

Nomina del presidente
dell'Assemblea; Ufficio
presidenziale
(Art. 72a LOP)

- a) Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.
- b) L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.
- c) I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'Ufficio presidenziale.

<p>Art. 26 Luogo e Giorno (Art. 77 lett. a LOP) Numero legale (Art. 73 LOP)</p>	<p>Le Assemblee hanno luogo nell'apposita sala presso la casa patriziale.</p> <p>L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, i membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.</p>
<p>Ordine del giorno</p>	<p>Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.</p>
<p>Art. 27 Rinvio</p>	<p>Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio (fuoco) dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori dal comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.</p>
<p>Art. 28 Ufficio presidenziale (Art. 77 lett. b LOP)</p>	<p>All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.</p> <p>Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.</p> <p>L'assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.</p>
<p>Compiti del presidente</p>	<p>Il presidente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni; b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala; c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati; d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
<p>Art. 29 Scrutatori</p>	<p>Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.</p>
<p>Art. 30 Verbale</p>	<p>Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la data e l'ordine del giorno; b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; d) il riassunto della discussione con le eventuali dichiarazioni di voto.
<p>Approvazione</p>	<p>Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.</p>
<p>Art. 31 Sistema di voto (Art. 77 lett. d LOP)</p>	<p>L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.</p> <p>Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.</p>

Art. 32
Discussioni e votazioni
(Art. 77 lett. c LOP)

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Votazioni
Procedimento

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia;

Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 33
Validità delle risoluzioni

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
2. Per gli oggetti di cui all'art. 68 lett e),f),g),h) LOP, e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti.
3. In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.

Art. 34
Revoca delle
risoluzioni
(Art. 74 cpv. 2 LOP)

L'assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.

La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e art. 23 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 35
Pubblicazione delle
risoluzioni
(Art. 76 cpv 2 LOP)

Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 36
Casi di collisione
(Art. 75 LOP)

a) Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi:

coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

b) L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

c) La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 37
Messaggi e rapporti
(Art. 77 lett. e/f LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno minimo 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 38
Interpellanze
(Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 39
Mozioni
(Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 40
Pubblicità
(Art. 77 lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Art. 41
Composizione

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente, e di 1 supplente.

Art. 42
Competenza in generale
(Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 cpv. 1 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 43

Competenza in particolare
(Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
 - b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
 - c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
 - e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
 - f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
-
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP, nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;
 - h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
 - i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
 - l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
 - m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 43 a

Spese impreviste
(Art. 93a LOP)

L'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate per un importo massimo di Fr. 5'000.-- ed in ogni caso non eccedenti il 10% dei costi dell'ultimo consuntivo.

Art. 44

Vice presidente e commissioni
(Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, le seguenti commissioni:

- a) commissioni di volta in volta a secondo della necessità;
- b)
- c)

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 45

Luogo
(Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala presso la casa patriziale.

Art. 46
Convocazione delle
sedute

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese.

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In questo ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 47
Supplenti
(Art. 94 lett. c LOP)

Il supplente viene chiamato per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale e solo nel numero necessario per comporla.

Il supplente è convocato anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta.

Art. 48
Votazioni
(Art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 49
Validità della seduta
(Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 50
Frequenza
(Art. 97 LOP)

a) La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

b) Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 51
Validità delle
risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 52
Revoca
(Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri riservati i diritti dei terzi.

Art. 53
Collisione
(Art. 99 LOP)

a) Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.
b) L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
c) La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 54
Divieto di prestazione
(Art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Art. 55
Incompatibilità
(Art. 83 e 84 LOP)

a) La carica di presidente dell'Ufficio patriziale é incompatibile con quella di segretario.
b) Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 56
Verbale
Contenuto
Approvazione
(Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

NORME VARIE

Art. 57
Obbligo di
discrezione
(Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 58
Ispezione e rilascio di
estratti
(Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'Amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Art. 59
Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.
Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 60
Lavori e forniture
(Art. 12, 15 e
93 lett. g LOP)

Abrogato.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

- Art. 61**
Nomina
(Art. 101 LOP)
- L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
- il segretario
nonché, a dipendenza delle rispettive esigenze:
 - il guardaboschi.
- Concorso**
(Art. 101 LOP)
- La nomina é fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma é tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
- Art. 62**
Periodo di prova
- Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno é considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
- Art. 63**
Scioglimento del rapporto d'impiego
- Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.
- Art. 64**
Requisiti
(Art. 103 LOP)
- Il patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.
E' richiesta preferibilmente la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio. Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienze, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicate unitamente al bando di concorso all'albo.
- Art. 64 bis**
Incompatibilità
- per carica
I dipendenti del patriziato non possono assumere la carica di membro dell'Ufficio patriziale né far parte della Commissione della gestione; fa eccezione la funzione di segretario quando é svolta da un membro dell'Ufficio patriziale;
 - per parentela la carica di segretario é incompatibile nei confronti del presidente dell'Ufficio patriziale per casi di cui all'art. 84 LOP, nonché, limitamente al primo grado ed al coniuge, anche nei confronti dei membri dell'Ufficio patriziale, In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.
- Art. 65**
Doveri di servizio
- I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.
- Art. 66**
Segreto d'ufficio
- I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 67
Compiti in generale

Il segretario:

il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

Compiti in particolare

In particolare il segretario:

- a) firma con il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

Art. 68
Compiti

Il guardaboschi:

il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 70
Provvedimenti disciplinari
(Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la multa fino a Fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 71
Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente Fr. 600.--
- vice presidente Fr. 200.--
- membro Fr. 200.--
- supplenti Fr. 100.--

Art. 72
Stipendi dipendenti

Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario Fr. 2400.-- lordo
- guardaboschi Fr. 100.--

Art. 73
Diarie ed indennità per missioni

Indennità per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, ai membri dell'Ufficio patriziale saranno rimborsate le spese secondo le norme cantonali.

Capo V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 74**
Conti
- Per quanto concerne la gestione finanziaria del patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
- Art. 75**
Pagamenti
Riscossioni
Diritto di firma
(Art. 111 LOP)
- I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.
Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.
- Art. 76**
Contabilità
(Art. 113 LOP)
- La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema:
della partita doppia.
- Art. 77**
Commissione gestione
(Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)
- La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria.
La commissione della gestione si compone di 5 membri e 1 supplente.
La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
- Art. 78**
Attribuzioni
(Art. 114 LOP)
- La commissione esamina e si pronuncia:
- sul preventivo;
 - sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quanto l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
 - sul consuntivo.
- Art. 79**
Incompatibilità
(Art. 115 LOP)
- Non possono far parte della commissione:
- i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
 - i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
 - coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.
- Art. 80**
Collusione
(Art. 116 LOP)
- Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
- Art. 81**
Rapporto
(Art. 117 LOP)
- La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.
L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese
Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Art. 82 Presidente	Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vice presidente).
Convocazione	La commissione é convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
Numero legale	Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. Il supplente deve essere convocato in caso di mancanza della maggioranza assoluta.
Ispezione degli atti	Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o un sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
Verbale	La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
Votazione	Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Discrezione	I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.
Art. 83 Commissione	Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 84 Ammontare della multa (Art. 118 LOP)	L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli é affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di Fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
Art. 85 (Art. 119 LOP)	I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'art. 61 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Art. 86 Procedura	Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art dal 120 al 123 della LOP.

TITOLO V

Regolamentazione per ordinanze – convenzioni

Art. 87
a) Ordinanze

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi e da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 88
Convenzioni

Il patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 89
Entrata in vigore

Il presente regolamento modificato entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Diramazione

Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 90
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 14 ottobre 1964.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 11 dicembre 2014.

Le modifiche al Regolamento patriziale sono approvate dall'Assemblea patriziale nella seduta del 10 marzo 2019.

Le modifiche al Regolamento patriziale sono approvate dall'Assemblea patriziale nella seduta del 8 marzo 2022.